

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. L'ufficio segreteria, o altro ufficio appositamente istituito, ne assicura la sua attuazione.

2. Le risorse finanziarie per l'autonomia organizzativa del Consiglio sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Presidente del Consiglio comunale.

Articolo 3 - Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sentito il vicepresidente, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del segretario comunale.

2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno il 40%* dei consiglieri assegnati. Sulla decisione del Presidente può parlare, oltre ad uno dei richiedenti, un consigliere a favore e uno contro, per non oltre 5 minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza.

TITOLO I INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 4 - Prima seduta

1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione e, in tale adunanza, si procede alla loro convalida ed eventuali surroghe, alla elezione del Presidente e VicePresidente del Consiglio e di due Questori, al giuramento del Sindaco, alla presa d'atto della comunicazione del Sindaco relativa alla nomina del ViceSindaco e degli Assessori, alla costituzione dei gruppi consiliari, nonché alla elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale.

2. La prima seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea è presieduta dal consigliere anziano, assistito dai due consiglieri più giovani, che svolgono funzioni di scrutatori.

3. Il consigliere anziano è colui che tra i consiglieri presenti in aula ha riportato la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; in caso di parità è il più anziano d'età.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese.

5. L'avviso di convocazione è trasmesso agli eletti, almeno cinque giorni prima. La trasmissione avverrà telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun Consigliere o assegnato dall'Amministrazione.

6. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.

7. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal messo comunale al domicilio eletto nel Comune di Castrolibero dal consigliere comunale.

8. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata con le modalità della consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i nominativi di più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.

9. I consiglieri Comunali neo-eletti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente il proprio indirizzo di posta elettronica, o di consegnare al Comune la documentazione necessaria perché venga loro assegnato un indirizzo pec. Hanno altresì l'obbligo di eleggere domicilio nel comune di Castrolibero.

Fino a quando non è comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma, si provvede a far notificare tramite messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

10. Il Segretario Generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualifica di consigliere anziano nelle forme di cui al presente articolo.

Articolo 5 – Convalida degli Eletti

1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti dichiarando, ove ne sussistano le condizioni, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

2. Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili e/o incompatibili ai sensi del titolo III° del D.Lgs. 267/2000 e di altra specifica normativa in vigore.

3. Ove nella prima riunione non si esaurisca l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva seduta che si considera come aggiornamento della prima.

4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati, ove sia eccepita la loro ineleggibilità o incompatibilità, intervengono nella discussione ma non partecipano alla relativa deliberazione.

Articolo 6 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto a scrutinio segreto tra i consiglieri in carica.

2. In caso di sua assenza o di impedimento lo sostituisce il Vice-presidente, eletto anch'esso, insieme a due Questori, tra i consiglieri in carica.

3. La elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto. Così anche la elezione del Vice-presidente e dei due Questori.

4. Ciascun consigliere deve votare un solo nominativo per ogni elezione. In caso di parità viene proclamato eletto il più anziano di età.

5. Il Presidente convoca il Consiglio secondo le procedure previste dal presente regolamento; è tenuto, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda il Sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste. In tal caso al Presidente del Consiglio spetta la verifica formale della richiesta, non può invece sindacare l'oggetto poichè spetta al Consiglio la verifica circa la legittimità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto illecito, impossibile o manifestamente estraneo alle competenze del Consiglio.

6. Il Presidente, d'intesa con il Sindaco, sentita la conferenza dei Presidenti di gruppi, fissa giorno ed ora dell'adunanza e la formulazione dell'ordine del giorno.

7. Il Consiglio è convocato con preavviso di almeno cinque giorni liberi per le sessioni ordinarie e di tre giorni per quelle straordinarie.

8. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di ventiquattro ore soltanto.

9. Al Presidente del Consiglio è assicurata una struttura adeguata all'espletamento delle sue funzioni.

Art 7 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e normalmente si svolgono nella Sala delle adunanze.

2. Per le eventuali richieste di sedute segrete si fa rinvio alla legge.

3. La pubblicità delle sedute potrà essere garantita con l'ausilio di strumenti audiovisivi, quali il collegamento in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento. Il collegamento deve essere sospeso qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;

4. Il Presidente può concedere ad emittenti televisive l'autorizzazione ad effettuare brevi riprese di sedute consiliari, in via non sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva. In tali casi l'amministrazione comunale non è titolare né responsabile del trattamento dei dati personali.
5. Non è invece consentita la registrazione e/o la ripresa dei lavori consiliari a singoli cittadini.

Articolo 8 – Ufficio stampa e rapporti con l'esterno

1. La Presidenza può istituire un ufficio per i rapporti con l'esterno o avvalersi degli uffici comunali per assicurare la pubblicità dell'attività consiliare e per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle deliberazioni e dei dibattiti consiliari.

Articolo 9 – Situazione Patrimoniale dei Consiglieri

1. Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione dei dati e documenti riguardanti gli amministratori comunali si fa rinvio all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33; la situazione reddituale e patrimoniale è richiesta soltanto se il Comune ha popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Articolo 10 - Decadenza e dimissioni

1. Il Consigliere decade dalla carica quando non intervenga a tre sedute del Consiglio, escluse quelle d'urgenza, senza aver preventivamente presentato formale e motivata giustificazione. La decadenza e la surroga sono pronunciate dal Consiglio con atto deliberativo;
2. Le dimissioni del consigliere sono irrevocabili dal momento della presentazione al protocollo generale e non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio. Esse sono immediatamente efficaci ed il Consiglio deve provvedere, entro e non oltre dieci giorni, alla surroga.
3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

TITOLO II I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 11 – Composizione

1. Il Consiglio Comunale al proprio interno si articola in gruppi consiliari costituiti ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.
2. Un gruppo può essere composto anche da un consigliere, a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto almeno un seggio.
3. Il gruppo misto è costituito dai consiglieri che dichiarino di non voler appartenere ad un gruppo già costituito, quale che sia il loro numero.
4. La dichiarazione di appartenenza ai gruppi avviene mediante comunicazione scritta al Segretario Generale, il quale ne informa il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
5. Le disposizioni dello Statuto e del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Articolo 12 – Costituzione

1. Alla prima seduta i gruppi corrispondenti a liste elettorali si costituiscono, eleggendo il Presidente del gruppo dandone comunicazione scritta al Segretario Generale.
2. Qualora il Presidente del gruppo non venga eletto o non ne venga comunicata l'elezione, è Presidente il consigliere anziano del gruppo.
3. Ove si costituisca un gruppo misto, la funzione di Presidente del gruppo è svolta dal consigliere anziano, salva diversa determinazione del gruppo medesimo.
4. Il Presidente del Consiglio comunale informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva eventuale variazione.
5. I Presidenti dei gruppi consiliari designano i propri componenti nelle commissioni consiliari, sia in sede di prima costituzione che per ogni eventuale, successiva, variazione. Il Presidente del Consiglio ne prende atto sottoponendo i nominativi all'Assemblea per la nomina delle commissioni.

Articolo 13 - Strutture e personale

1. Il Sindaco, su richiesta dei Presidenti dei gruppi, assegna ai gruppi, per l'espletamento delle relative funzioni, locali idonei, arredo e materiale d'uso.

Articolo 14 – Conferenza dei Presidenti di gruppo

1. La conferenza dei Presidenti di Gruppo è un organo politico rappresentativo di tutte le forze componenti il Consiglio.

2. E' composta dai Capigruppo di ciascun gruppo consiliare ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, che la convoca anche su richiesta del Sindaco.

3. Principale compito della Conferenza dei Presidenti dei gruppi è collaborare con il Presidente del Consiglio per la predisposizione del calendario delle sedute e per la programmazione dei lavori dell'Assemblea.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 15 - Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Sono istituite, ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 dello Statuto, le commissioni consiliari permanenti, articolate in aree funzionali di attività e di numero corrispondente agli Assessorati.

2. Sono costituite con il 60% dei componenti designati dai gruppi di maggioranza ed il 40% dai gruppi di minoranza.

3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione è fissato in numero 5.

Articolo 16 – Costituzione

1. Il Consiglio Comunale, sulla base delle designazioni dei gruppi ai sensi dell'art. 12 – punto 5 del presente regolamento, procede alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti nella seduta immediatamente successiva alla convalida degli eletti con voto segreto e con unica votazione, dopo aver provveduto alle altre incombenze di legge.

2. Le commissioni consiliari permanenti decadono col decadere del Consiglio Comunale.

3. Ciascuna commissione, entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di costituzione, è riunita dal Sindaco per eleggere il Presidente ed il VicePresidente, con voto segreto e con separata votazione. Dei relativi risultati è data comunicazione al Segretario Generale dal Presidente neo-eletto.

4. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari e dell'elezione dei relativi Presidenti e Vice Presidenti.

Articolo 17 – Convocazione

1. Il Presidente, o in sua assenza il VicePresidente, convoca e presiede la commissione, formulando il relativo ordine del giorno e dandone tempestivo avviso al Sindaco, agli Assessori competenti ed ai Presidenti dei gruppi.

2. Nel caso di prolungata inattività, un terzo dei componenti la commissione può chiederne per iscritto al Presidente la convocazione, fissando, contestualmente, la data e l'ordine del giorno. Il Presidente ha obbligo di ottemperare.

3. Le commissioni si riuniscono, di norma, secondo un calendario interno concertato tra tutti i Presidenti delle commissioni, per evitare sovrapposizioni e per permettere la presenza dei Consiglieri alle riunioni. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può convocarle anche con preavviso di almeno 24 ore.

4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato dal Segretario Generale.

Articolo 18 - Funzioni e Compiti

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimesse dal Sindaco o rinviate dal Consiglio. Alle riunioni delle commissioni possono essere invitati a fornire chiarimenti gli Assessori, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti ed i dirigenti di Area.

2. Sono sottoposte in modo obbligatorio all'esame delle commissioni le proposte di deliberazione sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

3. Le commissioni provvedono, entro e non oltre 15 giorni, all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente con pareri inviati al Sindaco, il quale ne riferisce al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Le commissioni hanno potere di iniziativa per la presentazione di proposte e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono inviate al Sindaco il quale trasmette gli atti per il seguito istruttorio al Segretario Generale.
5. Le commissioni possono effettuare indagini conoscitive sugli argomenti relativi all'ambito della propria competenza. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Generale, dei titolari degli uffici comunali, degli amministratori, dei dirigenti di enti ed aziende dipendenti dal comune, del revisore dei conti e possono anche effettuare audizioni esterne. Hanno inoltre titolo a richiedere l'accesso e l'esibizione di atti e documenti in possesso dell'amministrazione.

Articolo 19 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Spetta alle commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 24h dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione regolarmente presentate da sottoporre al consiglio comunale. Trascorso infruttuosamente detto termine, o nei casi di convocazione straordinaria d'urgenza, le proposte di deliberazione possono essere sottoposte direttamente al consiglio comunale.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.

Articolo 20 - Svolgimento dei lavori

1. I pareri delle commissioni sono resi a maggioranza, mediante votazione palese, per alzata di mano, su di un testo scritto. Può essere presentata una relazione di minoranza.
2. Ai lavori delle commissioni sono invitati, e possono partecipare senza diritto di voto, il Sindaco, gli assessori competenti per materia ed i Presidenti dei gruppi.
3. Copia dei verbali delle sedute sono depositate nella segreteria comunale dove vengono trasmesse a cura dei segretari verbalizzanti e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.
4. La partecipazione alle sedute, anche nel caso che esse vadano deserte, comporta un gettone di presenza ai sensi di legge. In ogni caso non può essere liquidata più di una indennità di presenza al giorno per la stessa commissione.

Articolo 21 - Commissioni speciali e di indagine

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni speciali nominate per lo studio e la conoscenza di problemi determinati su argomenti di particolare interesse per l'attività del comune.
2. Le norme per la composizione, le attribuzioni ed i compiti saranno disciplinati con deliberazione consiliare di istituzione e rispettano, nella componente consiliare, la rappresentanza proporzionale dei gruppi, nelle percentuali previste dall'art.15 del presente regolamento.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, e sempre nel rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. In ogni caso la presidenza delle commissioni di indagine dovrà essere attribuita all'opposizione.
4. Possono essere chiamati a far parte della commissione speciale o di inchiesta esperti esterni di provata competenza in relazione alla materia di che trattasi ed in misura non superiore a due unità. Gli esperti esterni fanno parte della commissione a tutti gli effetti.
5. Le commissioni hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto o allo stesso connesso.
6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico, la commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del revisore dei conti, del Segretario Generale, dei dirigenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati non possono rifiutarsi di rispondere. La convocazione e le risultanze dell'attività di

accertamento restano riservate fino alla presentazione della relativa relazione. Fino a quella data, i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

7. La redazione dei verbali della commissione è effettuata da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.

8. Nella relazione, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.

9. Con la presentazione della relazione, la commissione esaurisce la propria attività, risultando ad ogni effetto sciolta. Gli atti ed i verbali vengono, a cura del presidente, consegnati al Segretario Generale o a chi ne fa le veci, che provvede alla loro conservazione nell'Archivio dell'Ente.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Articolo 22 - Convocazione e presidenza

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento è convocato e presieduto dal VicePresidente e, nei casi previsti dalla legge, dal Consigliere anziano.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, firmato dal Presidente, notificato ai consiglieri con posta elettronica certificata.

3. I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso gli uffici proponenti almeno 24 h prima del giorno fissato per la seduta della commissione consiliare.

4. Su richiesta dei consiglieri i documenti depositati possono essere trasmessi in formato digitale con pec a cura degli uffici proponenti.

5. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, contenente il luogo, l'ora, il giorno della prima e della seconda convocazione e l'elenco degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, è notificato almeno cinque giorni liberi antecedenti la data di riunione del Consiglio.

6. L'avviso per le sedute straordinarie è notificato tre giorni liberi prima la data della seduta.

7. In caso di necessità, il Consiglio può essere convocato, con le medesime modalità di notifica di cui ai commi precedenti, con preavviso di sole ventiquattro ore.

8. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza non è raggiunto il numero legale, della seconda convocazione è data notizia ai consiglieri non presenti.

9. Se nell'avviso di prima convocazione non risulti indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, questa è disposta secondo le forme di cui al comma 2 del presente articolo, con preavviso di 24 ore.

10. Ove il Consiglio venga sospeso e la seduta aggiornata, è dato avviso ai soli consiglieri assenti al momento del rinvio.

11. Nel caso in cui, dopo la notifica degli avvisi di convocazione, vengano aggiunti ulteriori punti all'Ordine del Giorno, occorre darne avviso scritto ai consiglieri, mediante notifica effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta. Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare è effettuato contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione e gli stessi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

12. La convocazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line, e ne viene dato avviso alla cittadinanza anche mediante manifesto nelle apposite bacheche e comunicazione alla locale stazione dei Carabinieri.

Articolo 23 - Ordine del Giorno

1. Il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei Presidenti dei Gruppi, fissa l'ordine del giorno.

2. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, a norma di Statuto, inserisce fra gli argomenti all'Ordine del Giorno quelli richiesti.

3. Nell'ordine del giorno sono indicati, mediante numero progressivo i distinti argomenti della seduta, con l'indicazione se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria e con l'elencazione degli argomenti da trattarsi in seduta pubblica o segreta.

4. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive in modo chiaro il contenuto essenziale, di tal che il Consigliere possa rendersi conto dell'oggetto da trattare.

5. Gli argomenti, di norma, sono iscritti all'o.d.g. secondo il seguente schema:

- comunicazioni del Presidente e/o del Sindaco
- commemorazioni

- verbali
- proposte di deliberazioni
- interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno, risoluzioni;
- altri oggetti.

6. Gli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno sono sottoposti al preventivo esame della competente commissione consiliare, se costituita.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un presidente di gruppo, può nel corso della seduta modificare l'ordine dei lavori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Consiglio non può deliberare nè discutere proposte non iscritte all'ordine del giorno.

TITOLO V

LE ADUNANZE CONSILIARI

Articolo 24 - Sede

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma presso la sede del Comune nell'apposito salone. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea.

2. Il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può stabilire che la riunione del Consiglio, in casi eccezionali, si tenga in altri luoghi del territorio comunale.

Articolo 25 – Svolgimento delle sedute tramite videoconferenza o in modalità mista

1. Nel rispetto dei principi di pubblicità, di cui all'art. 38 TUEL, ed ai criteri di trasparenza e tracciabilità di cui all'art. 73 del d.L. 18/2020, il Presidente del Consiglio, qualora ravvisi situazioni di necessità che impediscano o sconsiglino le sedute in presenza, può convocare le sedute consiliari in videoconferenza, in modalità da remoto e sincrona, ovvero con la possibilità per tutti i componenti, compreso il Segretario comunale ed eventuali collaboratori, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

2. Il Presidente può anche autorizzare lo svolgimento di sedute in modalità mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento alla piattaforma informatica. Tali sedute sono attivate quando lo richiedano, entro 24 ore prima, singoli consiglieri comunicando i motivi che determinano la propria oggettiva impossibilità a partecipare in presenza.

3. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

4. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla legge.

5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai consiglieri collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

6. Le sedute in videoconferenza o in modalità mista restano escluse nei casi in cui si renda necessario il voto segreto.

7. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, secondo le modalità sopra indicate.

8. Le riprese audio-video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del consiglio che partecipano alla seduta ed in particolare coloro che intervengono nel dibattito; le telecamere per la ripresa della seduta saranno orientate per inquadrare il solo emiciclo in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente. Chi partecipa da remoto deve utilizzare il proprio microfono e la video

camera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro utilizzo. Il microfono deve restare disattivato quando sono in corso gli altri interventi.

9. Ciascun consigliere che partecipa alla seduta in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.

10. Il collegamento in videoconferenza può essere attivato anche per rendere possibile la partecipazione al consiglio di figure estranee chiamate a dare il proprio contributo professionale.

11. Le medesime disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sedute delle commissioni consiliari e della conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

Articolo 26 - Numero legale

1. Il Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario Generale, all'ora fissata per la riunione, e comunque non oltre un'ora dalla stessa, accerta la presenza dei consiglieri mediante appello nominale.

2. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'awiso di convocazione, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è redatto verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Articolo 27 - Presidenza della seduta

1. Il Presidente, accertata l'esistenza del numero legale:

- dichiara aperta la seduta;
- concede ai consiglieri la facoltà di parola e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
- precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
- mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio a norma di legge, di Statuto e di regolamento.

Articolo 28 - Scrutatori

1. All'inizio della seduta, il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, designa i due consiglieri più giovani di età incaricandoli delle funzioni di scrutatore per le votazioni sia pubbliche che segrete. La minoranza è rappresentata da un proprio consigliere.

2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.

3. La regolarità delle votazioni palesi o segrete è accertata dal Presidente assistito dagli scrutatori.

4. Nel caso di scrutinio segreto la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti che il Segretario riassume nello schema di provvedimento in trattazione.

5. Le schede della votazione accertate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte dal Segretario Generale.

6. Le schede contestate o annullate sono vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e conservate nel fascicolo del procedimento al quale si riferiscono.

7. Nel verbale deve darsi atto espressamente che l'esito della votazione è stato verificato prima della proclamazione con l'assistenza degli scrutatori.

8. Nelle votazioni palesi l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

9. Ogni consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa su invito del Presidente.

Articolo 29 - Sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono di prima e seconda convocazione, pubbliche, segrete ed aperte.

2. Il Consiglio in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio e non concorrono alla determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

4. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che è venuto a mancare il numero legale, avverte il Presidente, il quale può far richiamare in aula il consigliere momentaneamente assente e, qualora ne ravvisi la necessità, disporre che venga ripetuto l'appello nominale.

5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche i parenti e gli affini fino al quarto grado civile abbiano interesse.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
7. Nella seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno, e comunque almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco;
8. La seduta di seconda convocazione, iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per la mancanza del numero legale, si aggiorna ad altra seduta di seconda convocazione per i soli argomenti rimasti da trattare.
9. Ove detta seduta coincida con altra seduta di prima convocazione, il Consiglio deve affrontare preliminarmente gli argomenti non trattati in seconda convocazione.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo quanto disciplinato nel comma successivo.
11. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando si trattino questioni che comportino apprezzamenti sulla moralità e correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni sulle qualità morali delle stesse.
12. Il Presidente, nel corso della discussione ed anche su proposta di uno o più consiglieri, può porre in votazione il passaggio a seduta segreta nei casi di cui al comma precedente.
13. Durante le sedute segrete restano in aula, oltre ai Consiglieri, i membri della Giunta, il Segretario Generale, le forze dell'ordine se presenti, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
14. Ove concorrano motivi di carattere straordinario, il Presidente, su proposta del Sindaco, e sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, può convocare la seduta aperta del Consiglio comunale nella sede abituale o in altri luoghi, nell'ambito del territorio comunale.
15. A tale seduta possono essere invitati parlamentari, membri del Governo, rappresentanti della Regione, della Provincia e di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni politiche, culturali, sociali e sindacali interessate ai temi da discutere.
16. Nelle sedute aperte, il Presidente può consentire anche interventi dei rappresentanti invitati. In tal caso, possono essere votate dai soli consiglieri mozioni od ordini del giorno. In nessun caso possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa.
17. Il Presidente per esigenze connesse allo svolgimento dei lavori consiliari può ammettere in aula il revisore dei conti, consulenti e rappresentanti degli organismi rappresentativi previsti dallo Statuto. I dirigenti assicurano la loro presenza in aula.
18. Ciascun Consigliere è tenuto al segreto per i documenti amministrativi e per le informazioni di cui sia stato dichiarato dal Sindaco il carattere riservato.

Articolo 30 – Ordine durante le sedute

1. I Consiglieri Comunali esercitano il proprio mandato in piena libertà di parola e di opinione. Non è consentito durante la discussione fare riferimento alla vita privata o alle qualità personali di alcuno né è consentito l'uso delle parole sconvenienti che offendano la dignità del luogo e l'onorabilità delle persone.
2. Ove un consigliere non si attenga ai comportamenti di cui sopra o turbi l'ordine, il Presidente lo richiama formalmente una prima volta. Dopo un secondo richiamo senza effetti, il Presidente interdice la prosecuzione dell'intervento e può adottare nei suoi confronti l'allontanamento dall'aula per il punto in discussione o, nei casi più gravi, l'esclusione dalla seduta, avvalendosi, se necessario, della Polizia Urbana.
3. Quando vi sia un tumulto in aula e il Presidente non riesca a sedarlo, sospende la discussione e, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, se non diversamente disposto, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
4. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto senza interferire in alcun modo con l'attività del Consiglio. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il regolare andamento della seduta, il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualunque modo disturba, avvalendosi dell'opera della Polizia Urbana.

Articolo 31 – Disciplina delle sedute

1. Il Presidente ed Sindaco, esaurite le formalità preliminari, possono tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni, a richiesta di almeno un

presidente di gruppo, possono intervenire per non più cinque minuti i presidenti di gruppo o i consiglieri da loro delegati; comunque non può procedersi a deliberazione.

2. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, dopo essere stati previamente avvisati, decadono dalla facoltà di intervento.

4. I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su di uno stesso argomento eccetto che per fatto personale, richiamo allo Statuto e al regolamento, all'ordine del giorno.

5. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.

Il *Presidente*, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.

6. Il consigliere, ottenuta la facoltà di intervento, prende la parola e si rivolge all'assemblea. La durata dell'intervento non può eccedere quindici minuti per l'illustrazione.

7. Ai Presidenti dei gruppi in sede di dichiarazione di voto è riconosciuto un tempo non superiore a dieci minuti. I consiglieri che non sono d'accordo con il Presidente del proprio gruppo hanno diritto di parola per dieci minuti.

8. Il Presidente, qualora il consigliere non rispetti i termini di intervento previsti nel presente regolamento, toglie la parola.

9. Il Presidente richiama il consigliere quando si discosta dall'argomento posto in discussione e, ove questi non ottemperi, toglie la parola.

10. Per lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni il termine riconosciuto ai consiglieri è di cinque minuti.

11. Il Consigliere, prima che il punto all'ordine del giorno venga posto in discussione, può pregiudizialmente chiederne il ritiro o il rinvio.

12. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva può parlare un Consigliere a favore e uno contro per non più di cinque minuti ad intervento. Il Consiglio delibera a maggioranza, senza dichiarazioni di voto.

13. Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare al Presidente, per iscritto, proposte di emendamento ed ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione. Degli stessi viene data lettura a cura del Presidente subito prima dell'intervento successivo.

14. Quando il punto all'Ordine del Giorno è stato licenziato dalla competente commissione consiliare all'unanimità dei componenti assegnati, dopo l'illustrazione del relatore per non più di cinque minuti, il Presidente pone in votazione l'argomento. Quando non sia stata raggiunta l'unanimità sul testo da sottoporre al Consiglio, hanno facoltà di parola per la illustrazione il relatore di maggioranza e quello di minoranza per un tempo non superiore a dieci minuti. In tal caso, il Presidente pone in discussione l'argomento secondo le procedure del presente regolamento.

15. Su richiesta di consiglieri non appartenenti alla competente commissione, si apre il dibattito secondo le procedure del presente regolamento con interventi di non più di cinque minuti.

16. Gli Assessori possono intervenire in ogni seduta del Consiglio ed hanno diritto di parola nella discussione secondo le procedure del presente regolamento e senza diritto di voto.

17. Il Presidente ove ne ravvisi l'opportunità, per illustrare il punto in discussione, può richiedere l'intervento del Revisore dei Conti, del Segretario Generale e dei dirigenti. Gli interventi di cui al presente comma non possono superare i dieci minuti.

18. Il Segretario Generale, o il suo Vice, partecipa alle sedute del Consiglio per i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto ed ove richiesto dal Presidente, esprime pareri di legittimità relativi agli argomenti in trattazione.

19. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato, il Presidente dichiara chiusa la discussione e previe eventuali dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Articolo 32 - Mozione d'ordine e fatto personale

1. La mozione d'ordine consiste:

a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;

b) in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori.

2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. Nella discussione delle mozioni d'ordine, dopo il relatore, ha la parola un oratore a favore ed uno contro la proposta, nei limiti di quattro minuti ciascuno.
4. Si è in presenza di fatto personale quando, in un precedente intervento, un oratore abbia citato un Consigliere. Il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.
5. L'intervento per fatto personale è volto a replicare alle affermazioni nelle quali il Consigliere è stato citato.
6. Sulla richiesta di intervento per fatto personale, il Presidente può concedere la parola nel limite di tre minuti. Può altresì toglierla qualora chi l'ha avuta divaghi dall'argomento.
7. Le richieste di intervento per mozione d'ordine o per fatto personale hanno la precedenza nella discussione.

Articolo 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 34 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al *Presidente* il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. L'emendamento è considerato irricevibile quando richiede l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica o contabile o copertura finanziaria e non sia possibile acquisirli in corso di seduta.
5. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Articolo 35 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del *Presidente* o del proponente.

Articolo 36 – Votazioni

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno il 40% dei consiglieri presenti.
2. Nei casi previsti dalla legge si procede a votazione segreta.
3. Fatti salvi i casi di astensione di legge, il consigliere può dichiarare di astenersi dal partecipare alla votazione. Il Segretario Generale ne fa menzione nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione, il Presidente non concede più la parola fino alla proclamazione del risultato.
5. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - questione pregiudiziale;
 - proposta di sospensione;
 - proposta di emendamento;
 - testo della deliberazione.

6. I testi regolamentari sono votati articolo per articolo e con votazione finale nel loro complesso; il Consiglio Comunale può, all'unanimità dei presenti, disattendere la votazione articolo per articolo.
7. Le schede bianche e quelle nulle, in caso di votazione segreta, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
8. Quando il Presidente, su segnalazione del Segretario Generale o degli scrutatori, ha notizia di irregolarità nella votazione, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
9. Fatti salvi i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo Statuto, un atto è approvato quando raggiunga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti e votanti.
10. terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato.

Articolo 37 – Verbalizzazione

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Generale e debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Essi sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale ed approvati di norma nella seduta immediatamente successiva.
2. Il Consiglio può affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario o suo sostituto e nelle ipotesi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
3. I processi verbali sono depositati a disposizione dei consiglieri due giorni prima della seduta immediatamente successiva.
4. Ogni consigliere può chiedere al Presidente che venga modificata o rettificata la parte del verbale che non sia corrispondente alle opinioni manifestate o alle operazioni alle quali ha partecipato
5. Se la sala consiliare è dotata di sistema di registrazione il verbale è costituito dalla riproduzione della registrazione, previo coordinamento formale del testo.

Articolo 38 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Il Segretario Generale provvede alla pubblicazione delle singole deliberazioni adottate all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.
2. Il Segretario Generale, o il dipendente incaricato, in calce all'originale delle deliberazioni certifica l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono state presentati reclami od opposizioni.

TITOLO VI

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 39 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente del consiglio, che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria che deve essere resa dall'ufficio competente nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
5. Il Presidente trasmette la proposta, già istruita, alla commissione consiliare competente.

Articolo 40 – Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente ai Responsabili di Area.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infraprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei 10 giorni successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale, salvo che si

tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro 5 giorni i tempi in cui gli atti saranno a disposizione del richiedente.

4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 41 – Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente o agli uffici.

2. Gli Amministratori e i responsabili di Area danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco, o soggetto da lui delegato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 42 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli assessori, per ottenere informazioni su un fatto specifico. Serve a conoscere la corrispondenza a verità di un fatto e, nel caso l'informazione sia esatta, se risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito, oppure se l'amministrazione è a conoscenza di determinate informazioni;

2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.

3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva.

4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di dieci minuti, mentre la relativa risposta non deve superare i cinque minuti.

5. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di tre minuti.

Articolo 43 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli assessori per conoscere le intenzioni e le iniziative che si intendono assumere su un determinato argomento o in ordine a problemi prospettati dall'interpellante medesimo.

2. Anche l'interpellante può chiedere risposta scritta o orale e si applicano le disposizioni di cui all'art. precedente.

Articolo 44 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio. All'inizio di ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni del Sindaco e/o del Presidente, è possibile lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare, per non più di tre minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Sindaco e/o degli assessori. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di cinque minuti; la replica non può superare il tempo di tre minuti.

4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e l'interrogazione o l'interpellanza decade.

Articolo 45 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 46 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Presidente, anche da un solo consigliere per il suo inserimento nell'ordine del giorno del primo consiglio utile.
2. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
3. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni.

Articolo 47 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 48 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 49 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al *Presidente* almeno un'ora prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione. La decisione di inserirli tra gli argomenti da trattare nel corso della medesima seduta è presa dal consiglio a maggioranza dei presenti
3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti.
5. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
6. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il *Presidente*.

Articolo 50 - Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le preesistenti disposizioni interne o regolamentari comunali in materia in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione e ne è data massima diffusione sul sito istituzionale.

Articolo 51 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.